FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE PUGLIA

DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE

Via Nicola Pende, 23 - 70124 BARI - TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
NUMERO VERDE 800 445052 - SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it - PEC: comitatoregionalepuglialnd@pec.it
PEC CSAT: appello.puglialnd@pec.it - PEC GS: giudice.puglialnd@pec.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 11 del 12 Agosto 2022

CHIUSURA ESTIVA UFFICI COMITATO REGIONALE PUGLIA L.N.D.

Si comunica che gli uffici di questo Comitato Regionale resteranno chiusi dal 16 al 20 agosto 2022. Durante il suddetto periodo, le Società Dipendenti sono pregate di non inviare corrispondenza che non abbia carattere di urgenza. In tal caso è possibile utilizzare i tradizionali indirizzi e-mail.

L'Ufficio Amministrativo resterà chiuso dal 12 al 20 agosto 2022, pertanto in questo periodo non potranno essere approvate ricariche inserite tramite bonifici.

Si invitano quindi le società ad effettuare la ricarica del portafoglio prima della chiusura degli uffici o ad effettuare ricariche che non necessitano di approvazione con pagamento elettronico.

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO 080.5699011 crlnd.puglia01@figc.it

Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	080.5699007 d.mancini@figc.it;
Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	080.5699002 a.schirone@figc.it
Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	080.5699006 s.logiacco@figc.it
Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	080.5699008 a.tondo@figc.it
Giuseppe Sforza (Tesseramento)	080.5699016 g.sforza@figc.it
Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	080.5699018 g.gialluisi@figc.it
Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	080.5699020 s.lucidi@figc.it
Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	080.5699001 c.laterza@figc.it
Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	080.5699013 a.rossiello@figc.it
Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	080.5699004 r.zingarelli@figc.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.puglialnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.puglialnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.puglialnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.puglialnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.puglialnd@pec.it
BARI	delegazionebari.puglialnd@pec.it
BAT	delegazionebat.puglialnd@pec.it

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 12 DEL SETTORE TECNICO)

Oggetto: Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore UEFA C che avrà luogo a Nardò (LE) dal 19/09/2022 al 17/12/2022.

In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 12 del 5/7/2022 del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente all'oggetto.

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 48 DEL SETTORE TECNICO)

Oggetto: Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale – Licenza D che avrà luogo a Trani (BT) dal 26/09/2022 al 22/12/2022.

In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 48 del 2/8/2022 del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente all'oggetto.

1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 12/AA DEL 20 LUGLIO 2022)

– Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 532 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe LOBASCIO, Ettore CORETTI, Gaetano BARIONE, Angela SURANO, Antonio PEPE, Leonardo MAZZONE e Pierdonato COSTA, e delle società ASD SACRA FAMIGLIA CORATO, ASD NUOVA TARAS, ASD REAL OLIMPIA TERLIZZI, ASD EUR SPORT ACADEMY, ASD PASSEPARTOUT AURORA BARI, ASD GRAN FOOTBALL CORATO, ASD NOCI AZZURRI 2006 avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE LOBASCIO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Sacra Famiglia Corato, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del "1^Torneo Edilizia Milu", tenutosi in data 13.3.2022 presso il Centro Bellavista Soccer di Bitonto (BA), al quale hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata della categoria "Primi Calci" anno 2014 - 2015 e "Piccoli Amici" mista anno 2014 – 2015; torneo risultato non autorizzato da parte del settore Giovane e Scolastico della FIGC;

ETTORE CORETTI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Nuova Taras, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del "1^Torneo Edilizia Milu", tenutosi in data 13.3.2022 presso il Centro Bellavista Soccer di Bitonto (BA), al quale ha partecipato la squadra della società dallo stesso rappresentata della categoria "Pulcini" I anno 2012; torneo risultato non autorizzato da parte del settore Giovane e Scolastico della FIGC;

GAETANO BARIONE, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Real Olimpia Terlizzi, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del "1^Torneo Edilizia Milu", tenutosi in data 13.3.2022 presso il Centro Bellavista Soccer di Bitonto (BA), al quale hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata della categoria "Pulcini" mista anno 2011 - 2012 silver e "Primi Calci" anno 2013; torneo risultato non autorizzato da parte del settore Giovane e Scolastico della FIGC;

ANGELA SURANO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Eurosport Academy Brindisi, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del "1^Torneo Edilizia Milu", tenutosi in data 13.3.2022 presso il Centro Bellavista Soccer di Bitonto (BA), al quale hanno partecipato le squadre della società dalla stessa rappresentata della categoria "PULCINI" mista anno 2011 - 2012 silver, "Pulcini" I anno 2012; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovane e Scolastico della FIGC;

ANTONIO PEPE, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Passepartout Aurora Bari, violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del "1^Torneo Edilizia Milu", tenutosi in data 13.3.2022 presso il Centro Bellavista Soccer di Bitonto (BA), al quale hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata della categoria "Pulcini" I anno 2012 e "Primi Calci" anno 2014 – 2015; torneo risultato non autorizzato da parte del settore Giovane e Scolastico della FIGC;

LEONARDO MAZZONE, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Gran Football Corato, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del "1^Torneo Edilizia Milu", tenutosi in data 13.3.2022 presso il Centro Bellavista Soccer di Bitonto (BA), al quale hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata della categoria "Pulcini" I anno 2012, "Primi Calci" anno 2013, "Primi Calci" anno 2014 - 2015 e "Piccoli Amici" mista anno 2014; torneo risultato non autorizzato da parte del settore Giovane e Scolastico della FIGC;

PIERDONATO COSTA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Noci Azzurri 2006, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del "1^Torneo Edilizia Milu", tenutosi in data 13.3.2022 presso il Centro Bellavista Soccer di Bitonto (BA), al quale hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata della categoria "Pulcini" mista anno 2011 - 2012 silver, "Pulcini" I anno 2012, "Primi Calci" anno 2013 e "Primi Calci" mista anno 2014 – 2015; torneo risultato non autorizzato da parte del settore Giovane e Scolastico della FIGC;

ASD SACRA FAMIGLIA CORATO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

ASD NUOVA TARAS, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

ASD REAL OLIMPIA TERLIZZI, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

ASD EUR SPORT ACADEMY, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

ASD PASSEPARTOUT AURORA BARI, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

ASD GRAN FOOTBALL CORATO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

ASD NOCI AZZURRI 2006, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

– vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giuseppe LOBASCIO, Ettore CORETTI, Gaetano BARIONE, Angela SURANO, Antonio PEPE, Leonardo MAZZONE e Pierdonato COSTA, in proprio e, in qualità di legali rappresentanti, per conto, rispettivamente delle società ASD SACRA FAMIGLIA CORATO, ASD NUOVA TARAS, ASD REAL OLIMPIA TERLIZZI, ASD EUR SPORT ACADEMY, ASD PASSEPARTOUT AURORA BARI, ASD GRAN FOOTBALL CORATO, ASD NOCI AZZURRI 2006;

– vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

– vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

– rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe LOBASCIO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Ettore CORETTI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Gaetano BARIONE, di 2 (due) mesi di inibizione per la Sig.ra Angela SURANO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Antonio PEPE, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Leonardo MAZZONE, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Pierdonato COSTA, di € 450 (quattrocentocinquanta) di ammenda per la società ASD SACRA FAMIGLIA CORATO, di € 450 (quattrocentocinquanta) di ammenda per la società ASD NUOVA TARAS, di € 450 (quattrocentocinquanta) di ammenda per la società ASD REAL OLIMPIA TERLIZZI, di € 450 (quattrocentocinquanta) di ammenda per la società ASD EUR SPORT ACADEMY, di € 450 (quattrocentocinquanta) di ammenda per la società ASD PASSEPARTOUT AURORA BARI, di € 450 (quattrocentocinquanta) di ammenda per la società ASD GRAN FOOTBALL CORATO, e di € 450 (quattrocentocinquanta) di ammenda per la società ASD NOCI AZZURRI 2006;

– si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

1.4. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 18/AA DEL 26 LUGLIO 2022)

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 549 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Mario Pierdonato COSTA e Mario Edoardo NARCISO e delle società A.S.D. NOCI AZZURRI 2006 e A.S.D. PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA, avente ad oggetto la seguente condotta:

PIERDONATO COSTA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Noci Azzurri 2006, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "1^ Trofeo Crema Caffè" tenutosi in data 20.3.2022 presso il "Nuovo Centro Sportivo l'Eredità" di Grottaglie (TA), al quale hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata della categoria "Esordienti" mista silver anno 2009-2010; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

MARIO EDOARDO NARCISO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Calcio Peppino Campagna, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "1^ Trofeo Crema Caffè" tenutosi in data 20.3.2022 presso il "Nuovo Centro Sportivo l'Eredità" di Grottaglie (TA), al quale hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata della categoria "Pulcini" mista anno 2011 - 2012; torneo risultato non autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

A.S.D. NOCI AZZURRI 2006, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti ed i comportamenti posti in essere dal proprio presidente, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

A.S.D. PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti ed i comportamenti posti in essere dal proprio presidente, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pierdonato COSTA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. NOCI AZZURRI 2006, e dal Sig. MARIO EDOARDO NARCISO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione per il Sig. Pierdonato COSTA, di mesi 4 (quattro) di inibizione per il Sig. Mario Edoardo NARCISO, di € 450,00 (quattrocentocinquanta) di ammenda per la società A.S.D. NOCI AZZURRI 2006 e di € 450,00 (quattrocentocinquanta) di ammenda per la società A.S.D. CALCIO PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA;

- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

1.5. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 36/AA DEL 5 AGOSTO 2022)

– Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 575 pfi 21-22 adottato nei confronti del Sig. Antonio DI GENNARO e della società A.S.D. PRO CALCIO BARI avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO DI GENNARO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pro Calcio Bari, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n.1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo "1 Trofeo di calcio giovanile – Lecce Città del Barocco", tenutosi in data 27.3.2022 presso il centro sportivo "Kickoff" sito in Cavallino (Le), per la categoria "Esordienti 1° anno 2010" alla quale ha partecipato la squadra della società dallo stesso rappresentata: il torneo infatti, risulta non essere stato autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC per la categoria appena citata per mancata richiesta da parte dell'organizzatore;

A.S.D. PRO CALCIO BARI, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente e legale rappresentante, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

– vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio DI GENNARO, in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. PRO CALCIO BARI;

– vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

– vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

– rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Antonio DI GENNARO e di € 450,00 (quattrocentocinquanta) di ammenda per la società A.S.D. PRO CALCIO BARI;

– si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 61 DEL 10 AGOSTO 2022)

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti,

- Tenuto conto dell'istanza con la quale la Divisione Calcio a Cinque, allo scopo di attivare un percorso in sostegno dell'attività femminile finalizzato a portare in tre stagioni sportive il numero delle Società nazionali di Serie A2 a 48 unità, ha individuato la modifica del meccanismo di promozione dai Campionati Regionali Femminili al Campionato Nazionale di Serie A2, a partire dalla stagione sportiva 2022/2023;

- Visto l'art. 49, N.O.I.F.;

- Preso atto della delibera del Consiglio Federale del 28 Luglio 2022 e della relativa comunicazione della Segreteria Generale della F.I.G.C. in data 9 Agosto 2022, con cui si è disposto di concedere delega al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti per i provvedimenti in deroga all'art. 49, N.O.I.F., relativamente ai richiamati Campionati Femminili di Calcio a Cinque;

- Visto il Comunicato Ufficiale n. 27 della L.N.D. e il Comunicato Ufficiale n. 1 della Divisione Calcio a Cinque, pubblicati in data 19 Luglio 2022,

delibera

quanto di seguito specificato:

a) Per i Campionati Regionali Femminili 2022/2023 con un numero di squadre almeno pari a 10 (dieci) unità: al termine della stagione sportiva 2022/2023, acquisirà il diritto sportivo a richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie A2 Femminile della stagione sportiva 2023/2024 la Società vincente il rispettivo Campionato Regionale, mentre la Società seconda classificata parteciperà agli spareggi per l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie A2 della stagione sportiva 2023/2024, organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque;

b) Per i Campionati Regionali Femminili 2022/2023 con un numero di squadre inferiore a 10 (dieci) unità: al termine della stagione sportiva 2022/2023, la Società vincente il rispettivo Campionato Regionale parteciperà agli spareggi per l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie A2 della stagione sportiva 2023/2024, organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque;

c) E' data facoltà ai Comitati Regionali di determinare la vincente e la seconda classificata del rispettivo Campionato Regionale Femminile attraverso gare di playoff, fermo quanto fissato ai precedenti punti a) e b).

3. COMUNICAZIONI C.R.

Nessuna comunicazione

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

COMUNICATO UFFICIALE FIGC-SGS N. 19 DEL 25/07/2022

UNDER 17 FEMMINILE 2022/2023

1. Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza il Campionato Nazionale riservato alle giovani calciatrici della **Categoria UNDER 17** aperto a tutte le Società.

2. **L' iscrizione al Campionato dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31/08/2022 alle ore 12.00 prevedendo obbligatoriamente quanto previsto dai punti A) e B) di seguito indicati:**

   A. La registrazione attraverso lo Sportello Unico FIGC presso il Comitato Regionale LND territorialmente competente secondo la procedura prevista dal portale dedicato

   B. La registrazione al portale nazionale per lo specifico campionato del Settore Giovanile e Scolastico secondo la procedura prevista tramite il seguente link

   https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-17-femminile/iscrizione/

Entrambe le procedure di registrazione SONO obbligatorie per completare l'iscrizione al Campionato, la mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la partecipazione ad alcuna fase del medesimo Campionato.

Al Campionato ciascuna società potrà iscrivere una sola squadra.

Per accedere al Comunicato Ufficiale:

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-19-sgs-u17-femminile-2022-2023/

COMUNICATO UFFICIALE FIGC-SGS N. 20 DEL 25/07/2022

UNDER 15 FEMMINILE 2022/2023

1. Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza il Campionato Nazionale riservato alle giovani calciatrici della **Categoria UNDER 15** aperto a tutte le Società.

2. **L' iscrizione al Campionato dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31/08/2022 alle ore 12.00 prevedendo obbligatoriamente quanto previsto dai punti A) e B) di seguito indicati:**

   A. La registrazione attraverso lo Sportello Unico FIGC presso il Comitato Regionale LND territorialmente competente secondo la procedura prevista dal portale dedicato

   B. La registrazione al portale nazionale per lo specifico campionato del Settore Giovanile e Scolastico secondo la procedura prevista tramite il seguente link:

   https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-15-femminile/iscrizione/

Entrambe le procedure di registrazione SONO obbligatorie per il completamento dell'iscrizione al Campionato, la mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la partecipazione ad alcuna fase del medesimo Campionato.

Al Campionato ciascuna società potrà iscrivere una o più squadre.

Per accedere al Comunicato Ufficiale:

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-20-sgs-under-15-femminile-regolamento-2022-2023/

COMUNICATO UFFICIALE FIGC-SGS N. 23 DEL 26/07/2022

ESORDIENTI UNDER 13 PRO 2022/2023

Al fine di valorizzare l'attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche, il Settore Giovanile e Scolastico organizza un Torneo a carattere nazionale (con fasi regionali, interregionali e nazionale) che permetta a dette società di confrontarsi con continuità in una attività a loro riservata. Lo scopo del Torneo oltre a valorizzare il percorso educativo delle singole società, permette di promuovere ulteriormente il valore del Fair Play e, contestualmente, dare opportunità di verifica del percorso tecnico-didattico realizzato dalle società nella categoria Esordienti, al termine della prima fase di formazione calcistica.

L' iscrizione al Campionato dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31/08/2022 prevedendo obbligatoriamente quanto previsto dai punti A) e B) di seguito indicati:

A. **La registrazione attraverso lo Sportello Unico FIGC presso il Comitato Regionale LND territorialmente competente secondo la procedura prevista dal portale dedicato**

B. **La registrazione al portale nazionale per lo specifico campionato del Settore Giovanile e Scolastico secondo la procedura prevista tramite il seguente link:**

https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-13-pro/iscrizione/

entrambe le procedure di registrazione SONO obbligatorie per il completamento dell'iscrizione al Campionato, la mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la partecipazione ad alcuna fase del medesimo Campionato.

Per accedere al Comunicato Ufficiale:

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-23-sgs-u13-pro-regolamento-2022-2023/

COMUNICATO UFFICIALE FIGC-SGS N. 21 DEL 25/07/2022

TORNEO UNDER 14 PRO 2022/2023

Al fine di valorizzare l'attività svolta dalle società appartenenti alle Leghe Professionistiche, il Settore Giovanile e Scolastico organizza un Torneo a carattere nazionale (con fasi regionali, interregionali e nazionale) che permetta a dette società di confrontarsi con continuità in una attività a loro riservata.
Lo scopo del Torneo oltre a valorizzare il percorso educativo delle singole società, permette di promuovere ulteriormente il valore del Fair Play e, contestualmente, dare opportunità di verifica del percorso tecnico-didattico realizzato dalle società.

L' iscrizione al Campionato dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31/08/2022 alle ore 12.00 prevedendo obbligatoriamente quanto previsto dai punti A) e B) di seguito indicati:

A. La registrazione attraverso lo Sportello Unico FIGC presso il Comitato Regionale LND territorialmente competente secondo la procedura prevista dal portale dedicato

B. La registrazione al portale nazionale per lo specifico campionato del Settore Giovanile e Scolastico secondo la procedura prevista tramite il seguente link

https://www.figc.it/it/giovani/competizioni/under-14-pro/iscrizione/

entrambe le procedure di registrazione SONO obbligatorie per il completamento dell'iscrizione al Campionato, la mancata finalizzazione anche di una sola delle due procedure non consentirà la partecipazione ad alcuna fase del medesimo Campionato.

Per accedere al Comunicato Ufficiale:

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-21-sgs-u14-pro-regolamento-2022-2023/

COMUNICATO UFFICIALE FIGC-SGS N. 22 DEL 25/07/2022

GUIDA ALL'ORGANIZZAZIONE DEI TORNEI GIOVANILI ORGANIZZATI DA SOCIETA'

Nell'ambito della stagione sportiva 2022/2023, in relazione ai tornei giovanili organizzati da società sportive, il Settore Giovanile e Scolastico, attraverso il Comunicato Ufficiale N. 22 del 25/07/2022, pubblica la rispettiva guida e i regolamenti per le differenti modalità di manifestazione.

Per accedere al Comunicato Ufficiale N. 22

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-22-sgs-guida-tornei-stagione-2022-2023/

OPEN DAY

Secondo quanto indicato sul C.U. n. 1 F.I.G.C. – S.G.S. del 2/07/2019 (Punto 10.2, pag. 49) relativamente all'organizzazione di "OPEN DAY" da parte di una società, al fine di promuovere la propria attività e favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del proprio staff. Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più OPEN DAY, è tenuta a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando luogo, periodo e tipologia dell'evento organizzato.

Si precisa che in occasione di tali attività, le società possono coinvolgere esclusivamente giovani non tesserati/e per altre società affiliate alla FIGC.

Le società inoltre sono tenute a rispettare le norme COVID in vigore.

Per gli OPEN DAY, le società dovranno inviare la comunicazione esclusivamente a mezzo mail a:
puglia.sgs@figc.it

Società Organizzatrice	Luogo	Giorno di	Orario
ASD INTESA SPORT CLUB BARI	C.S. "Intesa" Via Suglia, 43 –	25 Agosto 2022	Dalle 17:30 alle 20:30
ASD IST. DI CAGNO ABBRESCIA	C.S. "Di Cagno" – BARI (BA)	29-30 Agosto	Dalle 18:00 alle 19:30
ASD IST. DI CAGNO ABBRESCIA	C.S. "Di Cagno" – BARI (BA)	1-2-5-6-8-9	Dalle 18:00 alle 19:30
ASD ACCADEMIA CALCIO MESAGNE	Stadio Comunale "Guarini" –	5 Settembre	Dalle 18:30 alle 20:30
ASD EUROSPORT ACADEMY	C.S. "Euro Sport Center" Via	11-18 Agosto	Dalle 18:00 alle 20:00
ASD UNO DI NOI	LATIANO (BR)	22-26 Agosto	Dalle 17:30 alle 19:30
ASD NITOR	C.S. "Alerin" – BRINDISI (BR)	18-23 Agosto	Dalle 17:00 alle 19:00
ASD FESCA BARI	C.S. "Flaminio" Via Napoli –	24-25-26-31	Dalle 17:30 alle 19:30
ASD FESCA BARI	C.S. "Flaminio" Via Napoli –	1-2 Settembre	Dalle 17:30 alle 19:30

CENTRI ESTIVI

Come previsto dal CU n.1 SGS, tutte le società della FIGC, possono autonomamente organizzare Centri Estivi o Camp Estivi aperti anche a soggetti non tesserati per la propria Società le cui finalità ludico-motorie, di avviamento o perfezionamento tecnico e le relative attività siano in linea con i princìpi educativi promossi dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.
Non è pertanto consentito che i Centri Estivi o i Camp Estivi abbiano finalità di selezione di giovani calciatori/calciatrici.

Al fine di tutelare gli standard qualitativi federali le Società affiliate sono tenute a comunicare al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, apposita informazione di inizio delle attività in oggetto, utilizzando esclusivamente il modulo allegato da inviare tramite posta elettronica all'indirizzo: puglia.sgs@figc.it.

Si riportano di seguito Centri/Camp Estivi regolarmente comunicati al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Antonio QUARTO.

Società Organizzatrice	Luogo	Giornl di	Referente
ASD PELLEGRINO SPORT	C.S. "Pellegrino" Via Capo del	Dal 10/06/2022	Pellegrino Marco
ASD AVANTI ALTAMURA	C.S. "Avanti" – ALTAMURA (BA)	Dal 13/06/2022	Quattromini
ASD FUTURA MONTERONI	C.S. Comunale di Monteroni di	Dal 13/06/2022	Lorenzo Mauro
SSD WOMEN LECCE ARL	C.S. "La Torre" –	Dal 16/06/2022	De Lorenzis
ASD PINK ALTAMURA	C.S. "Sporting Club" Via	Dal 13/06/2022	Centonze
ASD ARCOBALENO TRIGGIANO	C.S. "Arcobaleno TRIGGIANO	Dal 06/06/2022	
ASD REAL SAN GIOVANNI	Campetto Via Sapri e Campo	Dal 13/06/2022	Dell'Olio
ASD VIRTUS MODUGNO	C.S. "Green Village" -	Dal 07/06/2022	Ginefra Valeria

ATTIVITÀ UFFICIALE CALCIO A CINQUE

STAGIONE SPORTIVA 2022-2023

Date presunte di inizio attività e limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

CATEGORIA DELLE SOCIETÀ	DATA PRESUNTA INIZIO ATTIVITÀ	LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ	GIORNO E ORARIO DI DISPUTA DELLE GARE
Campionato Serie C1 Maschile	**24 settembre 2022**	Alle gare dei Campionati Regionali di Calcio a 5 Maschile di Serie C1, Serie C2, Play-Off, Play-out, Coppa Italia (Fase Regionale), Coppa Puglia e Supercoppa possono partecipare, senza alcuna limitazione d'impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati **PER LA DISCIPLINA DEL CALCIO A CINQUE** per la Stagione Sportiva 2022/23, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34 comma 3 delle NOIF. È fatto obbligo di impiegare calciatori di formazione italiana che abbiano ottenuto il tesseramento con la F.I.G.C. prima del compimento del 16° anno di età almeno pari al 50%, arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata dall'arbitro. L'impiego dei predetti calciatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero di calciatori impiegati.	**Sabato Ore 16:00**
Coppa Italia Serie C1 Maschile	**DA DEFINIRE**		**DA DEFINIRE**
Campionato serie C2 Maschile	**8 ottobre 2022**		**Sabato Ore 16:00**
Coppa Puglia Maschile	**DA DEFINIRE**		**Martedì Ore 21:00**

Campionato serie C Femminile	**9 ottobre 2022**	Alle gare dei Campionati Regionali di Calcio a 5 Femminile Serie C e Coppa Italia (Fase Regionale) possono partecipare, senza alcuna limitazione d'impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate **PER LA DISCIPLINA CALCIO A CINQUE** per la Stagione Sportiva 2022/23, che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34 comma 3 delle NOIF.	**Domenica** **Ore 16:00**
Coppa Italia Serie C Femminile	**DA DEFINIRE**		**Mercoledì** **Ore 20:30**
Campionato Under 21 Maschile/Femminile	**23 ottobre 2022**	Il Campionato Regionale di Calcio a 5 Maschile/Femminile di Under 21 è riservato ai calciatori/calciatrici nati/e dal 1° gennaio 2002 in poi e che, comunque, abbiano compiuto rispettivamente il 15°/14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34 comma 3 delle NOIF. È consentito l'impiego di n° 2 calciatori/calciatrici fuori quota, nati/e dal 1° gennaio 2001 in poi.	**Domenica** **Ore 11:00** **(le gare possono essere disputate dalla domenica al mercoledì, con l'esclusione di giovedì, venerdì e sabato)**
Campionato Under 19 Maschile/Femminile	**23 ottobre 2022**	Il Campionato Regionale di Calcio a 5 Maschile/Femminile di Under 19 è riservato ai calciatori/calciatrici nati/e dal 1° gennaio 2004 in poi e che, comunque, abbiano compiuto rispettivamente il 15°/14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34 comma 3 delle NOIF. Nel Campionato Under 19 maschile è consentito l'impiego massimo di n° 2 calciatori fuori quota nati dal 1° gennaio 2004 in poi. Nel Campionato Under 19 femminile è consentito l'impiego massimo di n° 4 calciatrici fuori quota, di cui 3 nate dal 1° gennaio 2003 in poi e 1 nata dal 1° gennaio 2002.	**Lunedì** **Ore 18:00** **(le gare possono essere disputate dalla domenica al mercoledì, con l'esclusione di giovedì, venerdì e sabato)**

Le date presunte di inizio attività sono suscettibili di variazione per esigenze organizzative del Comitato Regionale e della Delegazione Regionale di Calcio a 5.

ATTIVITÀ UFFICIALE CALCIO A CINQUE

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

STAGIONE SPORTIVA 2022-2023

Date presunte di inizio attività e limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

CATEGORIA DELLE SOCIETÀ	TERMINE ORDINATORIO ISCRIZIONI	DATA PRESUNTA INIZIO ATTIVITÀ	LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ	GIORNO E ORARIO DI DISPUTA DELLE GARE
Campionato Under 17 Maschile	**26 settembre 2022**	**22 ottobre 2022**	Il Campionato Regionale di Calcio a 5 Maschile di Under 17 è riservato ai calciatori nati dall'1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2007; possono parteciparvi anche i calciatori che abbiano compiuto il 14° anno di età, nel rispetto di quanto stabilito dal Comunicato Ufficiale n° 1 del 1 luglio 2022 del Settore Giovanile e Scolastico.	**Domenica Ore 09:30 (le gare possono essere disputate dal venerdì al lunedì, con l'esclusione di martedì, mercoledì e giovedì)**
Campionato Under 15 Maschile	**26 settembre 2022**	**22 ottobre 2022**	Il Campionato Regionale di Calcio a 5 Maschile di Under 15 è riservato ai calciatori nati dall'1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2008; possono parteciparvi anche i calciatori che abbiano compiuto il 12° anno di età, nel rispetto di quanto stabilito dal Comunicato Ufficiale n° 1 del 1 luglio 2022 del Settore Giovanile e Scolastico.	**Domenica Ore 11:00 (le gare possono essere disputate dal venerdì al lunedì, con l'esclusione di martedì, mercoledì e giovedì)**

Le date presunte di inizio attività sono suscettibili di variazione per esigenze organizzative del Comitato Regionale e della Delegazione Regionale di Calcio a 5.

CONDUZIONE TECNICA DELLE SQUADRE

Fatte salve le disposizioni e gli obblighi previsti per i Campionati Nazionali e Regionali, le società dovranno avere in organico un Tecnico con qualifica federale di "Allenatore di Calcio a 5" rilasciata dal Settore Tecnico oppure un istruttore di Scuola Calcio, che abbia seguito e superato con esito positivo l'ex Corso CONI-FIGC.

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Daniele LABIANCA (Relatore) e dell'Avv. Ilaria TORNESELLO (Componente) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 4 agosto 2022, ha adottato il seguente provvedimento:

Deferimento a carico di:

a) il sig. **Michele Parlavecchia**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Virtus Palese Calcio;
b) la società **A.S.D. Virtus Palese Calcio**;

Il deferimento

Con atto di deferimento n. 1430/559pfi21-22/PM/rn, del 18.07.2022, il Procuratore Federale Interregionale deferiva innanzi a questo Tribunale:

1. il sig. Michele Parlavecchia, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Virtus Palese Calcio, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1 e 39, Codice di Giustizia Sportiva (d'ora in avanti, C.G.S.) per avere lo stesso, al termine della gara A.S.D. Virtus Palese Calcio – Audace Cagnano del 29 ottobre 2021, valevole per il campionato regionale di Prima Categoria, posto in essere una condotta violenta consistita nell'aver colpito con uno schiaffo all'orecchio, allo zigomo e all'occhio il sig. Giordano Pietro, all'epoca dei fatti tesserato per la società Audace Cagnano;
2. la società A.S.D. Virtus Palese Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva – ai sensi dell'art. 6, comma 2, C.G.S. – per gli atti e i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato, sig. Michele Parlavecchia, così come descritti nel capo d'incolpazione *sub* 1.

La fase istruttoria

In data 18 marzo 2022 il Procuratore Federale Interregionale iscriveva il procedimento disciplinare n. 559pfi21-22, a seguito di segnalazione proveniente dal Presidente del C.R. Puglia della F.I.G.C. – L.N.D., datata 21 febbraio 2022. In essa si rilevava che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nel decidere il reclamo interposto dall'odierna deferita avverso la delibera del giudice di prime cure relativa alla gara in epigrafe, aveva disposto la trasmissione degli atti alla Procura Federale, al fine di far accertare se quanto dichiarato dal deferito nel reclamo al giudice del gravame - e con riferimento al comportamento tenuto dal medesimo e da alcuni altri tesserati della stessa società in occasione dell'incontro A.S.D. Virtus Palese Calcio – Audace Cagnano - potesse integrare gli estremi dell'illecito disciplinare.
Dall'esame degli atti allegati alla notizia d'illecito si evince che, all'esito della gara di cui sopra, il Giudice Sportivo Territoriale (cfr. C.U. n. 50 del 28.10.2021) aveva irrogato – tra l'altro – ai calciatori Palermo Antonio, Del Zotti Simone e Sassanelli Nicola (tutti tesserati, all'epoca dei fatti, per l'odierna deferita) una squalifica a tempo, in ragione della ritenuta commissione di condotte violente, nei confronti di alcuni avversari, al termine della contesa di cui in premessa. Nell'interposto reclamo alla competente Corte Sportiva d'Appello Territoriale, la società deferita – a mezzo del proprio dirigente e firmatario dell'atto, sig. Carlo Petrafesa – offriva una versione dei fatti articolata e circostanziata, fondata – in buona sostanza – su di una ricostruzione totalmente alternativa, rispetto a quella proveniente dal Direttore di gara, della vicenda fattuale oggetto di gravame. Per affermare il travisamento concreto in cui sarebbe incorso l'arbitro la società deferita si avvaleva – tra l'altro – di una dichiarazione scritta, allegata al ricorso, proveniente dall'odierno deferito, il quale si assumeva l'esclusiva responsabilità degli incresciosi fatti refertati dal Direttore di gara, offrendone tuttavia una versione logicamente incompatibile con quanto certificato dall'autorità arbitrale.

Il giudice di seconde cure, tuttavia, non riteneva sufficientemente credibile ed attendibile la dichiarazione a supporto della strategia difensiva e, oltre a rigettare *in parte qua* il reclamo, riteneva – come già sottolineato – di trasmettere gli atti all'Organo inquirente, per accertare se la condotta posta in essere dal Parlavecchia, consistita nell'imputare a sé stesso la complessiva responsabilità delle condotte violente verificatesi al

termine della gara del 24.10.2021, potessero concretizzare eventuali violazioni delle norme disciplinari sportive.
L'attività istruttoria posta in essere dalla Procura Federale è consistita nell'acquisizione della segnalazione ufficiale (con annessi allegati), nell'acquisizione dei fogli di censimento delle società interessate (e delle posizioni dei tesserati destinatari dei provvedimenti disciplinari dei Giudici sportivi), nell'analisi del reclamo (con relativi allegati), presentato il 2.11.2021 dalla società deferita, per la riforma delle decisioni assunte dal G.S.T., nell'esame delle decisioni dei Giudici sportivi che si sono pronunciati sulla vicenda (con particolare riferimento a quella della C.S.A.T.) e nell'acquisizione di tutta la documentazione proveniente dal Direttore di gara (referto con allegati, oltre al supplemento di rapporto). Inoltre, tra il 5 e il 7 aprile 2022 si sono tenute le audizioni di Mascolo Fernando (in qualità di persona sottoposta ad indagini) e Giordano Pietro (in qualità di persona informata sui fatti), entrambi all'epoca tesserati per la società Audace Cagnano; di Del Zotti Simone, Palermo Antonio e Sasanelli Nicola (in qualità di persone sottoposte ad indagini), tutti tesserati all'epoca dei fatti per l'odierna deferita; di Petrafesa Carlo (in qualità di persona informata sui fatti), all'epoca dei fatti dirigente (con la qualifica di consigliere) della società Virtus Palese; di Parlavecchia Michele (in qualità di persona sottoposta ad indagini), all'epoca dei fatti dirigente (con la qualifica di dirigente tecnico della prima squadra) dell'odierna deferita.
La Procura Federale, all'esito dell'attività istruttoria espletata, vista la relazione d'indagine redatta dai propri Collaboratori, rilevava violazioni del C.G.S. ascrivibili al sig. Michele Parlavecchia, nonché – ai sensi dell'art. 6, comma 2, C.G.S. – la responsabilità oggettiva della società A.S.D. Virtus Palese Calcio. In data 6 giugno 2022 l'Organo requirente notificava la comunicazione di conclusione delle indagini ai soggetti indicati, i quali – successivamente alla notifica di tale atto – non facevano pervenire memorie né chiedevano di essere ascoltati.
La Procura Federale procedeva, dunque, in data 18 luglio 2022 a notificare ai medesimi l'atto di deferimento, completo dei capi d'incolpazione di cui in epigrafe.

La fase dibattimentale

In conseguenza del deferimento, il Presidente del T.F.T. fissava per la discussione l'udienza del 4.8.2022.
Nessuno ha depositato memorie entro i termini prescritti.
All'udienza del 4 agosto 2022 sono comparsi il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Francesco Ronchi, e il sig. Michele Parlavecchia. Per la società A.S.D. Virtus Palese Calcio è comparso, alle ore 16.08, il sig. Carlo Petrafesa, dirigente della società deferita, in qualità di delegato della medesima.
L'Avv. Ronchi, dopo aver illustrato il deferimento ed esposto le circostanze su cui esso è basato, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dal Parlavecchia e dal calciatore Pietro Giordano, concludeva per l'affermazione di responsabilità dei deferiti, chiedendo l'irrogazione della sanzione di mesi sei di inibizione per il sig. Parlavecchia e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per l'A.S.D. Virtus Palese Calcio.
Prendeva la parola il sig. Parlavecchia, il quale – nello specifico – dichiarava di essere entrato in campo per sedare la rissa in atto al termine della gara e di aver colpito solo accidentalmente il Giordano. Il deferito, su specifica domanda a precisazione formulata dal relatore, affermava di non poter escludere – diversamente da quanto dichiarato nel corpo del reclamo alla C.S.A.T. – che vi siano stati contatti fisici tra i calciatori attinti dai provvedimenti disciplinari irrogati dal G.S.T. - ed affermava di non aver assistito compiutamente allo svolgimento dei fatti. Inoltre il deferito precisava di aver sottoscritto la dichiarazione di responsabilità allegata all'atto di reclamo, al solo fine di limitare la responsabilità dei tesserati appartenenti alla società deferita, coinvolti nella vicenda.

In sede di audizione il sig. Petrafesa dichiarava che la società deferita aveva posto in essere tutte le misure di vigilanza e controllo idonee - in astratto - ad evitare fatti violenti, appartenenti al tipo di quelli verificatisi in concreto, oltre a precisare come la stessa – prima della gara *de qua* – fosse al primo posto nella classifica provvisoria della "Coppa disciplina". Inoltre aggiungeva la riconosciuta estraneità, in passato, del sig. Parlavecchia a condotte aggressive o violente. Infine, il Petrafesa dichiarava che, in occasione del reclamo, si era limitato a prendere atto della ricostruzione fattuale offerta dal Parlavecchia.

La decisione

Il Collegio ritiene che la responsabilità disciplinare dei soggetti deferiti trovi riscontro negli atti del procedimento e nell'attività istruttoria complessivamente svolta dall'Ufficio inquirente.
Risulta accertato che il Parlavecchia, al termine della gara Virtus Palese – Audace Cagnano, abbia assunto un comportamento violento nei confronti del tesserato Pietro Giordano, all'epoca dei fatti calciatore in forza

alla squadra garganica, consistito nell'aver attinto quest'ultimo all'orecchio, allo zigomo e all'occhio mediante uno schiaffo.
Valore probatorio privilegiato possiedono, in primo luogo, le dichiarazioni dello stesso Giordano, unico soggetto tra i numerosi auditi dalla Procura Federale a non essere portatore di un interesse diretto ad una ricostruzione dei fatti indirizzata a tutelare la propria posizione. Il Giordano, infatti, ha dichiarato di essere stato destinatario di uno schiaffo ad opera di un dirigente della società avversaria il quale, pur non essendo identificato nominativamente, si può individuare – con un grado di probabilità vicino alla certezza – nella persona dell'odierno deferito. Tale circostanza si evince dalle propalazioni del calciatore Simone Del Zotti, secondo cui "*a fine gara vi è stato un parapiglia in una zona del campo in cui io non c'ero (…) il battibecco tra giocatori avveniva dal luogo dove nasceva il parapiglia fino agli spogliatoi ed era presente anche un dirigente della società A.S.D. Virtus Palese Calcio, il sig. Michele Parlavecchia*" e dal narrato del tesserato Nicola Sasanelli, il quale ha espressamente dichiarato che il Parlavecchia gli aveva riferito di aver assestato uno "*scappellotto*" al Giordano. Tale ricostruzione dei fatti ha trovato conferma, seppur indiretta, nelle dichiarazioni del Petrafesa, addetto al servizio d'ordine sostitutivo, il quale ha confermato che lo stesso Parlavecchia si era assunto, nell'immediato, la responsabilità di aver avuto un contatto fisico con il Giordano ("*il sig. Parlavecchia teneva a precisare che a quel giocatore aveva dato giusto uno scappellotto*"). Lo stesso Petrafesa, peraltro, ha integralmente confermato la versione riportata nell'atto di reclamo alla C.S.A.T. (e, dunque, anche la veridicità della dichiarazione autoaccusatoria all'epoca sottoscritta dal Parlavecchia). Infine il deferito, pur avendo – in sede di audizione investigativa – offerto una caratterizzazione fattuale tesa a sminuire il rilievo dei fatti contestati, non ha sostanzialmente smentito le accuse rivoltegli, avendo egli affermato che uno "sbracciamento" da parte sua vi sia stato. Peraltro il tentativo di annacquare le proprie responsabilità è emerso anche in sede di udienza dinanzi al T.F.T.
La vicenda da cui trae origine il deferimento - che qui occupa - ha ricevuto un primo inquadramento da parte del Direttore di gara, prima nel referto e, successivamente, nel richiesto supplemento di rapporto. In tali due atti ufficiali non si menzionano condotte violente poste in essere dal Parlavecchia. Quest'ultimo, nel reclamo alla C.S.A.T., si è assunto la responsabilità – che nelle sue intenzioni avrebbe dovuto essere esclusiva – degli incresciosi fatti verificatisi al termine della gara in parola, aggiungendo dei frammenti narrativi che non erano stati colti dal Direttore di gara all'epoca dei fatti.
Il Collegio ritiene che sia stata raggiunta la prova della responsabilità del Parlavecchia per la condotta violenta, ad egli imputata, commessa nei confronti del calciatore Pietro Giordano. Il fatto che l'arbitro non ne abbia fatto parola, nei propri atti ufficiali, non vale a smentire tale assunto. Infatti, è altamente probabile che, al termine di una contesa particolarmente tesa e caratterizzata da nervosismo (per l'assegnazione, nei minuti finali, di un calcio di rigore alla società ospitata), l'arbitro non sia stato in grado di cogliere per intero lo svolgimento degli eventi verificatisi al termine della gara. Eventi che, come si evince chiaramente dalla corposa documentazione del presente procedimento, hanno coinvolto una pluralità di tesserati e hanno trovato esplicitazione in zone del campo di gioco diverse ed estremamente distanti tra loro.
Che un contatto violento tra il Parlavecchia e il Giordano vi sia stato, tuttavia, è confermato dallo stesso Giordano, il quale – privo di un interesse personale, poiché mai attinto da squalifiche – è stato in grado di ricostruire un quadro fattuale coerente e lineare, cui il Collegio non può che aderire. La versione dei fatti proposta dal Giordano ha trovato riscontri estrinseci nelle dichiarazioni autoaccusatorie del Parlavecchia e nelle versioni (certamente provenienti da soggetti interessati, ma complessivamente supportantesi a vicenda) dei tesserati Sasanelli, Del Zotti e Petrafesa.
Sotto il profilo della dosimetria sanzionatoria, non si può tuttavia non tenere in debita considerazione il comportamento – evidentemente violativo dei principi di lealtà, correttezza e probità – tenuto dall'odierno deferito, il quale (oltre a non aver mai offerto una reale collaborazione con gli Organi di giustizia, il che rientra pacificamente nei propri diritti di accusato) ha criticabilmente improntato la propria condotta a fuorviare l'operato dei Giudici sportivi, in quanto si è in prima battuta assunto la totale responsabilità dell'accaduto, per poi virare (anche in sede di udienza) su di un ridimensionamento dei comportamenti da lui posti in essere, evidenziando il censurabile pregresso intento di alleggerire le responsabilità dei calciatori tesserati con la squadra, per la quale aveva svolto funzioni di dirigente accompagnatore.
Alla luce delle esposte considerazioni, il Parlavecchia va ritenuto responsabile della violazione dell'art. 39, comma 3, C.G.S., per avere egli commesso atti gravemente antisportivi nei confronti di un altro tesserato. Non si ritiene, infatti, che la condotta tenuta possa soddisfare i requisiti di tipicità e tassatività propri della definizione di "condotta violenta" offerta dal Codice.
Per i medesimi motivi, in assenza di cause di forza maggiore recidenti il nesso causale, va affermata la responsabilità oggettiva della società A.S.D. Virtus Palese Calcio, ai sensi dell'art. 6, comma 2, C.G.S., per la violazione ascritta al Parlavecchia.

Stimasi equa e congrua, in virtù del disvalore oggettivo delle condotte, l'irrogazione della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione per il sig. Michele Parlavecchia (anche in considerazione dell'attuale periodo di sospensione delle attività tecniche) e di € 200 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. Virtus Palese Calcio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, definitivamente pronunciando,

DELIBERA

1) di comminare al sig. Michele Parlavecchia l'inibizione per mesi tre;
2) di comminare alla società A.S.D. Virtus Palese Calcio l'ammenda di € 200,00.

FISSAZIONE UDIENZA

DEFERIMENTO PAGANO MARINO

Il Tribunale Federale Territoriale, a seguito deferimento della Procura Federale del 10 Agosto 2022, visto ed applicato l'art. 93, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 29/08/2022, alle ore 17.30, per la decisione del ricorso.

COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA' DI CALCIO A CINQUE

Su iniziativa del Presidente TISCI questo Comitato organizzerà, per i primi mesi del 2023, un corso per allenatore di calcio a 5 riservato a tutte le Società/ASD in Puglia. Per ragioni organizzative, si ha necessità di conoscere i potenziali partecipanti. Pertanto, si invitano codeste Società/ASD a divulgare la presente a dirigenti, calciatori e tecnici, ed indicare, alla *email* g.gialluisi@figc.it, entro il 31 ottobre p.v., i nominativi, i recapiti telefonici e la casella *email* dei soggetti interessati.

Per ogni informazione inerente alla comunicazione di cui sopra, contattare il Geom. Giuseppe Gialluisi (Affari Generali) al numero 335/5284966

ORARI AL PUBBLICO DELLA DELEGAZIONE CALCIO A CINQUE

Per contattare gli uffici della Delegazione è possibile utilizzare i seguenti recapiti:

Telefono: 080/5699014
Email: pugliac5@figc.it

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 12 Agosto 2022.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL DELEGATO CALCIO A CINQUE
Biagio Capriati